

Udine, 15 aprile 2021

OGGETTO: rientro lavoratori post covid e prime indicazioni riguardo le vaccinazioni in azienda

Circolare numero 011/2021

In breve

Il 06/04/2021 è stato firmato [il nuovo protocollo sul contrasto e il contenimento del COVID19 negli ambienti di lavoro](#), che sostituisce quello firmato il 24/04/2020, modificandone in parte i contenuti.

Sempre il 06/04/2021 è stato firmato anche [il protocollo per consentire la creazione di punti di vaccinazione in azienda](#). Per attuarlo sarà necessario seguire le [indicazioni INAIL](#) e attendere l'emissione di una normativa di dettaglio da parte delle Regioni. Di seguito le prime informazioni sui soggetti, i costi e le procedure.

Approfondimento

IL RIENTRO DEL LAVORATORE IN AZIENDA DOPO IL COVID 19

Il [06/04/2021 le parti sociali hanno firmato con il Governo il nuovo protocollo sul contrasto e contenimento del COVID19 negli ambienti di lavoro](#): **si consiglia di rivolgersi al proprio medico competente e/o al RSPP per verificare se è necessario attivare nuove o diverse misure di sicurezza al riguardo.**

Con l'occasione si ricorda che, prima di riprendere servizio, i lavoratori guariti dal coronavirus che sono stati ricoverati in ospedale debbono essere sottoposti alla visita di cui all'art. 41 comma 2 lett. e-ter) del d.lgs. 81/2008. Questa visita, effettuata dal medico competente e normalmente obbligatoria solo per i lavoratori rientranti da malattia durata oltre 60 giorni, è da effettuarsi in tutti i casi in cui il lavoratore rientri guarito dal COVID dopo essere stato ricoverato in ospedale, indipendentemente dalla durata del periodo di assenza.

LA VACCINAZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO

Con la firma del [protocollo per consentire la creazione di punti di vaccinazione in azienda](#) Governo e parti sociali hanno dato le prime indicazioni su come organizzare l'immunizzazione direttamente sul luogo di lavoro. L'operatività di questo protocollo è tuttavia subordinata alla disponibilità di dosi per la vaccinazione, al rispetto delle [indicazioni fornite dall'INAIL](#) e all'emanazione di specifica normativa di dettaglio da parte delle Regioni. Nelle more della pubblicazione di queste regole, però, alcuni punti sono già chiari:

- **solo il datore di lavoro può attivare un punto di vaccinazione aziendale:** questi può eventualmente organizzarsi con altri datori, anche per il tramite delle associazioni di categoria.
- **l'adesione è volontaria**, sia per quanto riguarda l'attivazione che per la somministrazione. Quest'ultima è comunque rivolta a tutti i lavoratori (anche non subordinati) e al datore di lavoro.
- **i costi sono a carico del datore di lavoro**, ad eccezione di quelli riguardanti le siringhe, il siero vaccinale e la formazione del personale che somministrerà le dosi (che saranno a carico pubblico). Solo operatori sanitari debitamente formati potranno essere ammessi ad effettuare le vaccinazioni.
- **i vaccini saranno forniti dall'ASL** territorialmente competente.

Riguardo alle modalità di vaccinazione, il protocollo ne individua tre:

- **diretta:** il datore di lavoro, coinvolgendo il medico competente, predispone un piano per la vaccinazione del proprio personale e lo propone alla ASL insieme al numero di vaccini necessari. La somministrazione potrà avvenire anche entro locali aziendali, purché idonei.
- **in convenzione:** in questo caso il datore di lavoro, anche tramite l'associazione di categoria, conclude una convenzione con una struttura sanitaria privata affinché la stessa effettui le vaccinazioni. Sarà a quest'ultima che andranno comunicati il numero di dosi necessarie, poiché essa si occuperà degli adempimenti collegati a fornitura, somministrazione e registrazione di avvenuta immunizzazione.
- **tramite strutture INAIL** (solo per datori di lavoro non tenuti a nominare il medico competente). In questo caso il costo del servizio sarà a carico dell'Istituto.

Se la vaccinazione avviene in orario di lavoro, il tempo necessario alla medesima è considerato servizio effettivo del lavoratore.